

FONDAZIONE RIVIERA DEI FIORI ETS

STATUTO

Preambolo

Origine della Fondazione

1. Su iniziativa della Signora FEZIA Prof.ssa Silvia - al fine di *promuovere e migliorare la formazione dei medici di medicina generale, l'istruzione e l'educazione alla salute della popolazione e la ricerca scientifica al fine dell'aggiornamento dei medici di medicina generale* - il 6 marzo 1996 in Sanremo presso lo studio del Notaio dott. Antonio Insolita, è stata costituita la "Fondazione Riviera dei Fiori".
2. La Fondatrice ha interamente conferito il patrimonio costitutivo necessario e ha voluto nominare quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione i signori: FEZIA Prof.ssa Silvia (Presidente), BIALE dott. Alberto (Consigliere), GRANIERI dott. Angelo (Consigliere), DELL'ORSO dott.ssa Maria (Consigliere) e AGATI dott. Riccardo (Consigliere).
3. Con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 3.838 dell'15-11-1996 la Fondazione ha ottenuto riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta presso il Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Imperia in data 01-02-1997 al n. 1 Reg. ord. e a pag. 2 del II Registro delle Persone giuridiche.
4. A far data dal 04-02-1997 la Fondazione risulta iscritta nel Registro delle Persone giuridiche presso la Regione Liguria al numero d'ordine 210 nel Tematismo "Ricerca scientifica/medica".

Articolo 1

Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione Riviera dei Fiori ETS" che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito, per brevità, "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione opera con ambito di intervento a livello nazionale, con particolare riferimento alla provincia di Imperia.

Articolo 2

Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Imperia (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Organo di amministrazione ha la facoltà di istituire, nell'ambito del territorio della provincia di Imperia, uffici operativi e/o sedi secondarie onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo della necessaria rete di relazioni ai fini del raggiungimento della finalità e attività di cui al successivo articolo 3.
3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];
 - b. formazione universitaria e post-universitaria [lett. g)];
 - c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h)];
2. In particolare, e compatibilmente con le finalità e attività di cui ai precedenti comi del presente articolo, la Fondazione intende:
 - a. promuovere, nell'ambito della provincia di Imperia, l'aggiornamento e la formazione dei Medici di Medicina Generale, che nel presente Statuto verranno indicati con la sigla "MMG";
 - b. promuovere iniziative mirate a migliorare lo stato di salute della popolazione attraverso interventi di sensibilizzazione e di informazione sulla problematica della prevenzione e sul razionale utilizzo delle strutture sanitarie;
 - c. promuovere e sviluppare la collaborazione con Istituti, Enti o Associazioni, sia pubblici che privati, che perseguano simili finalità, operanti sul territorio nazionale;
 - d. promuovere ed incoraggiare la ricerca ed ogni altra iniziativa, provenienti anche da altri soggetti, mirate al perseguimento delle finalità di cui ai punti a) e b)
3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
4. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
 - c. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
 - d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - f. assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di

- realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- g. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - h. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
 - i. istituire premi, borse di studio;
 - j. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - k. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 4

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può

- essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - avanzi di amministrazione.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 7

Organi sociali e durata delle cariche

1. Sono Organi della Fondazione:
- il Presidente;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Segretario generale;
 - l'Organo di controllo;
 - l'Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 8

Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo. Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
3. Coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, riferendone in merito all'attività compiuta, e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.
4. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che

- vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario
5. Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento creduto opportuno, sottoponendolo entro il periodo massimo di un mese, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
 6. In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente ne fa le veci il Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione, composizione e disciplina

1. Il Consiglio di amministrazione governa la Fondazione. È composto da cinque Medici di Medicina Generale sulla base dei seguenti criteri di nomina:
 - a) un medico di medicina generale (MMG) nominato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Imperia, scelto tra i medici esercitanti l'attività di medicina generale in modo prevalente nell'ambito della Provincia di Imperia;
 - b) due medici di medicina generale (MMG) nominati dalla "S.I.M.G." (Società Italiana di Medicina Generale) e per essa dal suo Consiglio Direttivo Provinciale di Imperia, scelti tra i medici esercitanti, preferibilmente, nell'Ambito Sanremese, come definito dalla Legge Regione Liguria 08-08-1994 n. 42 e ss. mm. e ii.;
 - c) due medici di medicina generale (MMG) nominati dalla "F.I.M.M.G." (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e per essa dal Consiglio Direttivo Provinciale di Imperia, scelti tra i medici esercitanti nell'ambito della Provincia di Imperia di cui almeno uno esercitante, preferibilmente, nell'Ambito Sanremese, come definito dalla Legge Regione Liguria 08-08-1994 n. 42 e ss. mm. e ii..
2. Si applica l'articolo 2382 Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. La nomina degli Amministratori da parte degli Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 si configura come mera designazione e quindi non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di tali Enti nei confronti della Fondazione che, pertanto, non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte degli Enti esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore ai sensi del medesimo art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 10

Convocazione e costituzione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
3. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Articolo 11

Compiti e poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario generale;
 - amministra la Fondazione e istituisce Commissioni di Studio qualora siano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale collabora con il Presidente:
 - alla preparazione dei programmi delle attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
 - all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
2. Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
3. Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di controllo, composizione e disciplina

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Articolo 14

Compiti e poteri dell'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di amministrazione, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
2. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 16

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 18

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 19

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Statuto e Disposizioni finali

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: Ettore Perreca

FRANCO AMADEO Notaio.